



Ente acque delle Sardegna



CAPITOLATO TECNICO

SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEI LOCALI DELLA SEDE E RELATIVE PERTINENZE IN VIA MAMELI,
DEL LABORATORIO CHIMICO BIOLOGICO IN VIALE ELMAS A CAGLIARI E DELLE PALAZZINE ADIBITE AD ARCHIVI A S.
MIALI, COMUNE DI FURTEI

ART. 4 - IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo complessivo a corpo posto a base di gara è pari a € 213.800,00 oltre IVA di legge (spesa in regime di *reverse charge*) per 18 mesi, di cui € 210.000,00 soggetti a ribasso d'asta ed € 3.800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Si precisa che l'attività prevalente è il servizio di pulizia. L'importo della fornitura dei sacchetti, della carta igienica, della carta asciugamani e del sapone liquido è stimato in € 2.500,00 ed è ricompreso nell'importo a corpo posto a base di gara. L'importo del servizio di esposizione nella pubblica via, ritiro e lavaggio dei contenitori forniti dal Comune per la raccolta differenziata porta a porta è stimato in € 600,00 ed è ricompreso nell'importo a corpo posto a base di gara.

L'importo a corpo del servizio posto a base di gara riguarda locali distribuiti in più immobili per un totale di 5.499,11 metri quadri.

L'ENAS in base a particolari esigenze che dovessero sorgere durante l'appalto, si riserva la facoltà di operare la riduzione o l'estensione del servizio ad altri locali non previsti nel presente capitolato, in misura non superiore al 10% dei metri quadri previsti nel bando (10% di 5.499,11 = 549,91 mq). L'operatore economico, sulla base dell'ordine del servizio Enas, sarà tenuto all'esecuzione del maggior o minore servizio alle stesse condizioni di cui al presente capitolato ed al contratto stipulato, senza alcuna detrazione dall'importo contrattuale, in caso di riduzione dei metri quadri e senza alcun incremento dell'importo contrattuale, nel caso di incremento dei metri quadri.

Nel caso in cui nel corso del contratto non si rendesse più necessario procedere ad effettuare le pulizie mensili nelle palazzine di Santu Miali in Furtei, l'importo del contratto diminuirà di € 234,00 oltre IVA mensili al netto del ribasso presentato in sede di gara, senza che l'appaltatore possa nulla eccepire.

Nel caso in cui si rendesse necessario nel corso del contratto procedere alla igienizzazione dei locali tramite nebulizzazione per saturazione del perossido di idrogeno con sali quaternari d'ammonio, l'appaltatore dovrà garantire il servizio che verrà remunerato al prezzo di € 1,10 al mq al netto del ribasso d'asta oltre IVA.

ART. 5 – GPP CRITERI AMBIENTALI MINIMI

L'appalto in oggetto, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 50/16 è orientato alla riduzione degli impatti sull'ambiente in coerenza con quanto indicato nel suddetto "PAN GPP" e si riferisce a quanto previsto dal Piano Acquisti Pubblici Ecologici della Regione Sardegna (PAPERS) adottato con deliberazione Giunta Regionale n. 37/16 del 30/07/2009.

L'Ente Acque della Sardegna si propone di ottenere i seguenti obiettivi fondamentali:

- acquisire un servizio indispensabile alla funzionalità della propria attività nel rispetto sia delle condizioni igieniche che del patrimonio immobiliare;
- contribuire a raggiungere gli obiettivi del "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione" PAN GPP e del "Piano Acquisti Pubblici Ecologici della Regione Sardegna" PAPERS;
- riduzione dell'utilizzo di sostanze pericolose;
- ottimizzare i costi del servizio.

Le imprese partecipanti, al fine di impegnarsi al rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al D.M. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare del 24 maggio 2012, dovranno **presentare in sede di offerta l'elenco dei prodotti che si impegnano ad utilizzare nell'esecuzione del servizio e le dichiarazioni previste nel presente capitolato.**

In particolare:

1. Per i detersivi utilizzati per le pulizie ordinarie: i concorrenti dovranno produrre la lista dei prodotti che si impegnano ad usare indicando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel europeo o di altre etichette ambientali ISO di tipo I (norma ISO 14024) i cui requisiti siano conformi ai criteri ambientali minimi. Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel Europeo né di etichette ambientali ISO di tipo I con requisiti conformi ai criteri ambientali minimi, il legale rappresentante dell'impresa offerente, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detersivi e/o riportati nelle etichette, nelle schede allegate o di sicurezza dei prodotti, è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato A del D.M. 24.05.2012, con la quale attesta che i prodotti detersivi sono conformi ai criteri ambientali minimi, indicati nei punti da 6.1.1. a 6.1.8 del D.M. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare del 24 maggio 2012.

2. Per i disinfettanti, i detersivi superconcentrati e i prodotti per usi specifici usati per le pulizie periodiche o straordinarie: i concorrenti dovranno produrre l'elenco dei prodotti che si impegnano ad utilizzare, indicando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d'uso, numero di registrazione/autorizzazione del Ministero della Salute per i prodotti disinfettanti, percentuale di sostanza attiva per i prodotti superconcentrati. Inoltre, in relazione a ciascun prodotto, le ditte dovranno sottoscrivere, sulla base dei dati resi dai produttori o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti stessi, una dichiarazione per attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi.

3. Per le cere e i prodotti deceranti conformi ai criteri di assegnazione di etichette ISO di tipo I equivalenti ai criteri ambientali, in luogo della dichiarazione è sufficiente che il legale rappresentante della ditta offerente presenti copia della licenza d'uso delle etichette;

4. Per i prodotti superconcentrati i concorrenti dovranno presentare la documentazione fotografica sui sistemi di dosaggio e diluizione che intendono adottare per il controllo delle corrette diluizioni;

5. Per prodotti ausiliari (carta igienica, rotoli per asciugamani, salviette monouso etc): i concorrenti devono presentare una lista completa dei prodotti in carta tessuto che si impegnano a fornire, riportando produttore e nome commerciale del prodotto. Per i prodotti in carta tessuto non in possesso dell'Ecolabel europeo, presunti conformi, il concorrente è tenuto a fornire alla stazione appaltante le prove di conformità rilasciate da organismi verificatori accreditati in base alle norme tecniche pertinenti, al fine di dimostrare la rispondenza del prodotto a tali criteri ecologici.

Tutti i prodotti utilizzati per l'esecuzione del servizio di pulizia dovranno presentare le caratteristiche ambientali sopra indicate, con l'unica eccezione di eventuali prodotti particolari offerti all'interno del progetto tecnico.

Tali documenti non saranno oggetto di valutazione né di attribuzione di punteggio da parte della Commissione di Gara. La conformità ai criteri ambientali minimi sarà verificata da Enas, ai sensi del D.M. del Ministero dell'Ambiente del 24 maggio 2012, nei confronti del concorrente risultato primo in graduatoria.

In ordine alla selezione dei candidati in relazione ai criteri ambientali ai sensi del paragrafo 5.2 (Selezione dei candidati) del D.M. del Ministero dell'Ambiente del 24 maggio 2012 l'offerente deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme ad una norma tecnica riconosciuta (EMAS, ISO 14001).

La registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)), o la certificazione ISO 14001, in corso di validità, rappresentano mezzi di presunzione di conformità.

Enas accetta parimenti altre prove, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione).

Divieto d'uso di determinati prodotti

L'operatore economico aggiudicatario **non può utilizzare** prodotti con funzione esclusivamente deodorante/profumante.

Prodotti ausiliari: attrezzature di lavoro

È vietato utilizzare segatura del legno e piumini di origine animale (tranne per l'uso esclusivo di spolveratura a secco di opere artistiche e comunque su richiesta specifica della stazione appaltante).

Formazione del personale addetto alle pulizie dei locali. L'Appaltatore dovrà garantire che tutto il personale addetto alla commessa sia stato adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, e che, nelle iniziative di formazione attuate ai sensi del citato D.Lgs., siano trattati anche i seguenti argomenti:

- Corrette modalità d'uso in relazione al dosaggio dei prodotti di pulizia;
- Precauzioni d'uso (divieto di mescolare, come manipolare il prodotto, come intervenire in caso di sversamenti o di contatti accidentali, come leggere le schede di sicurezza);
- Differenze tra disinfezione e lavaggio;
- Modalità di conservazione dei prodotti;
- Caratteristiche dei prodotti per la pulizia a minori impatti ambientali e dei prodotti ausiliari ecologici, le etichette, incluse quelle ecologiche, dei prodotti detergenti e disinfettanti per le pulizie.

L'Appaltatore, entro 60 giorni dall'inizio del servizio, dovrà presentare il proprio programma di formazione del personale, le ore di formazione svolte, i docenti dei corsi con relativo profilo sintetico curricolare, l'impostazione delle verifiche con cui è stato valutato l'apprendimento dei partecipanti, le date e le sedi dei corsi organizzati, i dati dei partecipanti e il foglio delle firme di presenza, i test di verifica effettuati e i risultati conseguiti. Resta fermo che l'Appaltatore potrà verificare i contenuti formativi impartiti al personale eventualmente già operante nella precedente gestione al fine di adeguare i propri interventi formativi. Per il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale destinato alla commessa, deve essere presentata analogha documentazione entro 60 giorni dall'immissione in servizio.

Gestione dei rifiuti

Nel caso in cui l'edificio non ne sia già provvisto, l'aggiudicatario dovrà fornire idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nell'edificio compreso l'umido organico, in modo che gli stessi siano suddivisi in maniera corrispondente alla modalità di raccolta adottata dal comune e dovrà provvedere al corretto conferimento delle frazioni di rifiuti urbani prodotta nell'edificio al sistema di raccolta locale di tali rifiuti. Tali contenitori rimarranno in possesso del committente alla scadenza contrattuale.

Reportistica sul piano di razionalizzazione dei consumi di prodotti

L'aggiudicatario dovrà produrre un rapporto annuale sui prodotti consumati per le esigenze di sanificazione e detergenza (e per altri scopi, per esempio ceratura delle superfici) durante il periodo di riferimento, indicando

per ciascun prodotto, produttore e nome commerciale del prodotto, quantità di prodotto utilizzata. La relazione deve essere accompagnata da opportune prove documentali, su richiesta di Enas.

ART. 6 - ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO

Ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 50/16, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, l'impresa aggiudicataria, compatibilmente alle proprie esigenze organizzative e imprenditoriali, provvederà al riassorbimento dei lavoratori impiegati nel precedente appalto. Il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento è quello per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multi servizi.

A tal fine, nella documentazione di gara, l'impresa partecipante dovrà allegare un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

Entro 10 giorni dalla stipula del contratto e comunque prima della consegna del servizio, l'aggiudicatario dovrà indicare il nominativo degli addetti e le relative mansioni e la loro dislocazione nei diversi siti.

L'appaltatore dovrà comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni o spostamenti di personale che dovessero intervenire nonché comunicare i nominativi degli addetti impiegati in sostituzione degli assenti.

I lavoratori assenti per qualsiasi motivo (ferie, malattia, etc.) dovranno, infatti, essere tempestivamente sostituiti. L'omissione sarà considerata come inosservanza contrattuale e la mancata presenza in servizio dei sostituiti comporterà l'automatica applicazione della penale per incompleta e insufficiente esecuzione della prestazione. Durante l'espletamento del servizio, gli addetti dovranno essere dotati di apposita divisa su cui sarà appuntato il distintivo di riconoscimento indicante le generalità del dipendente e la denominazione dell'aggiudicataria, la mancanza del distintivo di riconoscimento comporterà l'immediato allontanamento dell'addetto e l'automatica applicazione della penale.

L'appaltatore dovrà designare un proprio referente Responsabile del servizio e comunicarne per iscritto gli estremi identificativi e il recapito telefonico per la sua immediata reperibilità al fine di rispondere ad ogni richiesta, ordine di lavoro non programmato e per qualsiasi segnalazione urgente relativa sia al personale addetto sia al lavoro eseguito o da eseguirsi. Il Responsabile del servizio avrà, inoltre, il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale i compiti stabiliti e a ciascuno assegnati. L'appaltatore dovrà altresì indicare un vice Responsabile che sostituisca il responsabile in caso di impedimento. Tali indicazioni dovranno essere riportate nel verbale di attivazione del servizio.

ART. 7 – PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati in 18 rate mensili posticipate ottenute dividendo l'importo netto offerto per 18. Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010 i pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni decorrenti dal termine ultimo per il completamento delle operazioni di verifica della conformità del servizio e previa acquisizione del DURC ai sensi della vigente normativa, mediante mandati intestati alla ditta aggiudicataria con accredito sul conto corrente dedicato. Ai sensi dell'articolo 25 del D.l. 24 Aprile 2014 n. 66 convertito con Legge 23 Giugno 2014 n. 89, l'operatore economico si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema d'interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle finanze, secondo il formato previsto nell'Allegato A del DMEF del 3 Aprile 2013 n. 55. Le fatture dovranno

riportare oltre i dati costitutivi delle fatture ordinarie, obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse il codice univoco ufficio VUB33E, il CIG e il CUP. Inoltre dovranno riportare l'oggetto, il numero di repertorio e la data del contratto, nonché il centro di costo indicato dall'Ente. Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/16 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva

ART. 8 – INADEMPIENZE E PENALITÀ

L'Appaltatore non può sospendere l'esecuzione dell'appalto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con Enas. L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale determinando, conseguentemente, la risoluzione del contratto per colpa, l'addebito di ogni costo e onere derivante dal rinnovo della procedura d'appalto di cui si tratta.

Eventuali inadempienze riscontrate nello svolgimento del servizio verranno contestate all'operatore economico e potranno determinare l'applicazione di una penale a carico dello stesso operatore.

L'ammontare delle penali è così determinato:

- per ogni giorno di servizio non effettuato, salvo comprovate cause di forza maggiore, sarà applicata una penale pari a € 135,00 (centotrentacinque/00). Il compenso mensile, inoltre, verrà decurtato del costo di ogni giornata lavorativa non effettuata; tale costo verrà ottenuto suddividendo il compenso mensile per 26 giorni lavorativi.
- In caso di incompleta, insufficiente o ritardata esecuzione il compenso mensile verrà decurtato, per ogni singola inadempienza, della somma di: € 50,00 (cinquanta/00).
- In caso di mancanza del distintivo di riconoscimento indicante le generalità del dipendente e la denominazione dell'aggiudicataria: € 20,00(venti/00).
- In caso di prodotto e attrezzature non a norma o prodotti sprovvisti della scheda di sicurezza è dovuta una penale pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni inadempienza accertata;
- In caso di mancata esposizione nella pubblica via o ritiro dalla pubblica via o lavaggio dei contenitori dei rifiuti forniti dal Comune per la raccolta differenziata porta a porta: € 50,00 (cinquanta/00).

Nel caso in cui la somma delle penali applicate raggiunga l'importo pari al 10% dell'importo contrattuale, l'ENAS si riserva la facoltà di risolvere il contratto con semplice comunicazione scritta.

Durante l'esecuzione delle prestazioni, il personale dovrà essere sottoposto al costante controllo del responsabile dell'impresa o di un suo ausiliario.

ART. 9 – SICUREZZA DEI LAVORATORI

L'appaltatore dovrà adempiere per tutta la durata del contratto, agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro dei suoi dipendenti come definiti nel D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., intendendosi l'impresa appaltatrice, ovvero il suo legale rappresentante, quale "datore di lavoro" ai sensi del predetto decreto.

L'appaltatore dovrà provvedere alla nomina di un Direttore/Responsabile tecnico che risponda del regolare espletamento del servizio anche nei riguardi del rispetto delle norme della sicurezza anzidette; qualora detto Direttore/Responsabile tecnico non fosse alle dipendenze della impresa, la stessa dovrà consegnare al RT-Enas la dichiarazione, sottoscritta dal professionista, di accettazione dell'incarico.

L'Ente ha condotto accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza in sede di esecuzione dell'appalto ed è stato redatto il Documento di valutazione dei rischi da interferenza, **allegato L6** che forma parte integrante del presente atto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lvo 81/2008. Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto e **non soggetti a ribasso**, di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. sono valutati in € 3.800,00. L'appaltatore, ai fini della eliminazione dei rischi, dovrà attuare gli interventi previsti nel DUVRI.

I costi per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta sono a totale carico dell'aggiudicatario che dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale degli indumenti appositi e dei mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà anche adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi, come descritti nel DUVRI.

ART. 10 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI, INFORTUNI, DANNI E ASSICURAZIONE

L'appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore assumerà a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone e/o beni di proprietà dell'Ente o di terzi, imputabili direttamente o indirettamente all'appaltatore, per eventi e comportamenti conseguenti all'esecuzione del servizio. L'Ente potrà trattenere dal corrispettivo dovuto il valore periziato per danni arrecati a beni propri o di terzi.

L'appaltatore poiché deve rispondere dei danni arrecati a persone e cose che siano derivanti dall'esecuzione dell'incarico assegnato, dovrà stipulare idonea polizza assicurativa contro i rischi della responsabilità civile verso terzi intendendosi come terzi anche l'Ente ed i suoi dipendenti e aventi causa, per un importo non inferiore a euro 1.000.000,00 (un milione/00) da presentarsi all'ENAS entro 10 giorni dalla stipula del contratto e comunque prima della consegna del servizio.

Nel caso di difetto della copertura assicurativa o di sua cessazione per qualsiasi causa, l'appaltatore sarà tenuto a ripristinarla a proprie spese. Qualora ciò si verifici, l'Ente avrà facoltà di recedere dall'affidamento con addebito dei danni conseguenti all'appaltatore.

E' escluso in via assoluta ogni compenso all'operatore economico per danni o perdite di materiale, attrezzi o opere provvisorie, siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.

Qualunque oggetto risultasse mancante dai locali, salvo prova contraria, verrà addebitato all'operatore mediante decurtazione dalle sue competenze mensili.

ART. 11 - RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie è esclusa la competenza arbitrale.

Eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Ente e l'appaltatore dovranno essere sottoposte ad un preliminare tentativo di risoluzione amministrativa. A tal fine l'impresa, qualora abbia pretese da far valere, notificherà motivata domanda all'Ente il quale procederà nel termine di 90 giorni dal ricevimento della notifica.

L'appaltatore non potrà di conseguenza adire l'Autorità giudiziaria finché l'Ente abbia emesso la decisione amministrativa o fino a che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Il foro competente per la risoluzione giudiziale delle controversie è quello territoriale di Cagliari.

ART. 12 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'operatore economico, nell'esecuzione del presente contratto, dovrà conformare la sua condotta al "Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate, allegato 1 al Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014/2016 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/7 del 31.1.2014 nonché alle specifiche indicazioni applicative di cui al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2018/2020 dell'ENAS, approvato con Delibera dell'A.U. n. 4 del 30 gennaio 2018

Allegati:

L1) Descrizione dei locali

L2) Modalità di esecuzione, frequenza, orari

L3) Calendario Comune di Cagliari Area Blu N " Zona Via Mameli" con orari conferimento rifiuti

L4) Calendario Comune di Cagliari Area Blu 1 " Zona Viale Elmas" con orari conferimento rifiuti

L5) Planimetrie

L6) DUVRI